

STATUTO

"Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania S.c.a.r.l."
Società Consortile a responsabilità limitata

Articolo 1

Denominazione

E' costituita ai sensi degli artt. 2615 ter e 2462 cod.civ. e seguenti, una Società Consortile a responsabilità limitata con la denominazione: "**DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA S.C.a R.L.**", con attività esterna, o in forma abbreviata "**DAC S.C.a R.L.**".

Articolo 2

Sede sociale

1. La Società consortile ha sede legale in Napoli.
2. Il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere altrove succursali, sedi secondarie, agenzie e uffici in tutto il territorio nazionale e internazionale.

Articolo 3

Durata della Società

La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) salvo proroga o scioglimento anticipato con delibera dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 4

Oggetto sociale

4.1. La Società ha scopo consortile, mutualistico e non lucrativo e non può quindi distribuire ai soci utili che, se prodotti, devono essere reinvestiti in attività di ricerca sviluppo e formazione. Essa ha la finalità di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella Regione Campania, di un distretto tecnologico aerospaziale. La Società ha altresì lo scopo di sostenere attraverso l'eccellenza scientifica e tecnologica l'attrattività di investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia, di contribuire al rafforzamento delle competenze tecnico scientifiche dei soci, nonché di rafforzare il sistema della ricerca campana, nazionale ed internazionale.

La Società indirizzerà le proprie attività fin dall'inizio, ma non in forma esclusiva, per:

- creare le condizioni per un'ulteriore crescita delle imprese campane;
- favorire la nascita di nuove realtà industriali anche attraverso una forte incentivazione alla collaborazione tra PMI e tra queste e il sistema della ricerca;
- orientare e, ove possibile, potenziare la capacità di fornire sistemi e prodotti con forti capacità di integrazione per spostarsi nella parte a più alto valore aggiunto della filiera produttiva;
- cogliere le opportunità di collaborazione strutturale con i "Major Players" (a livello globale) e farlo fino dalle fasi introduttive e preliminari di nuovi progetti;
- individuare e sostenere programmi di ricerca funzionali agli obiettivi del distretto concentrando le risorse su filoni tecnologici ben identificati e capaci di garantire occupazione e sviluppo;
- modernizzare, sviluppare e potenziare la Supply Chain ed il sistema delle infrastrutture;
- incentivare la collaborazione con altri territori;
- promuovere e sostenere attività di formazione professionale e alta

formazione per il settore aerospaziale;

- sviluppare iniziative di internazionalizzazione e politiche di marketing.

4.2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà svolgere, direttamente o indirettamente, attraverso ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e l'insediamento sul territorio della Regione Campania di imprese nel settore aerospaziale. Al fine di potenziare le reti di collegamento volte a favorire e valorizzare la scelta strategica di ricerca, innovazione e conoscenza aperta e competitiva, la Società potrà porre in essere iniziative mirate:

- a stimolare il rafforzamento e la sinergia delle attività di ricerca e sviluppo dei soci consorziati e dell'area del distretto tecnologico;

- a sostenere lo sviluppo, nell'area regionale del distretto tecnologico, di strutture nuove o esistenti di ricerca e sviluppo di imprese nazionali e internazionali;

- all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali o all'ulteriore sviluppo delle iniziative esistenti, afferenti il settore oggetto del distretto tecnologico;

- al trasferimento di conoscenze tecnologiche alle aziende operanti nell'area del distretto;

- alla creazione dei presupposti per il rientro di tecnici qualificati o ricercatori oggi operanti in aree diverse;

- all'attrazione e alla formazione di personale tecnico e di ricerca di elevata qualità;

- al rafforzamento della rete nazionale dei distretti tecnologici.

4.3. A tal fine la Società potrà:

- impiantare, ampliare e sviluppare strutture idonee e qualificate per lo svolgimento di attività di ricerca scientifico/tecnologica e produttiva, derivanti anche da spin-off di attività di ricerca;

- elaborare il piano per l'utilizzo, da parte dei soci consorziati e da soggetti terzi, delle strutture realizzate;

- gestire le strutture nelle loro parti comuni e gestire i rapporti con i Soci consorziati e i soggetti terzi per le parti occupate dagli stessi per le specifiche attività di ricerca e sviluppo;

- elaborare le linee strategiche di indirizzo per tutte le attività del distretto tecnologico campano, attraverso studi di trend tecnologici e di identificazione dei settori a più alto potenziale di sviluppo;

- promuovere progetti che si propongano l'obiettivo di creazione di nuove imprese o di rafforzamento di imprese esistenti, nonché sostenere progetti di ricerca e/o di insediamento produttivo presentati autonomamente dai Soci e da essi realizzati;

- proporre per conto dei Soci, presso gli organismi competenti sia nazionali che internazionali, progetti di ricerca e sviluppo demandando a questi ultimi la loro attuazione;

- promuovere e curare la formazione, a forte specializzazione tecnologica, di ricercatori, di tecnici e di operatori nel settore di interesse, attraverso le strutture della Società e quelle dei Soci o di altre primarie istituzioni;

- avviare e gestire iniziative atte alla valorizzazione e allo sviluppo del distretto tecnologico;

- agire da interfaccia operativa verso Istituzioni e soggetti terzi per le iniziative che coinvolgono la compagine societaria nel suo insieme;

- erogare servizi per conto terzi nei settori di propria competenza;

- partecipare, anche in collaborazione con soggetti terzi, a programmi di ricerca e sviluppo;
- fornire assistenza a enti pubblici e associazioni di categoria sul tema dello sviluppo, dell'innovazione e dell'imprenditoria tecnologica;
- promuovere le competenze tecnologiche degli attori del distretto stesso;
- promuovere la creazione di strutture di ricerca collegate con l'obiettivo di accrescere il livello tecnologico del distretto;
- incentivare e promuovere iniziative imprenditoriali ritenute meritevoli, eventualmente anche solo indirettamente, tramite la costituzione, la promozione o la gestione di un fondo di venture capital anche di soggetti terzi;
- fungere da supporto alla definizione delle strategie di promozione e sviluppo dell'aerospazio elaborate dal distretto aerospaziale campano.

4.4. La Società è autorizzata a partecipare a gare di appalto inerenti il proprio oggetto sociale, fermo restando che gli eventuali utili prodotti saranno ripartiti secondo le modalità indicate nell'articolo 32 del presente Statuto.

4.5. La Società per il raggiungimento degli scopi sociali di cui ai precedenti punti 4.1, 4.2 e 4.3, potrà compiere tutte le operazioni che l'organo amministrativo riterrà utili o necessarie.

La Società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali.

4.6. La Società potrà assumere interessenze o partecipazioni in imprese o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nel rispetto delle leggi vigenti.

Articolo 5

Partecipazione alla Società di Organismi Universitari e Centri di Ricerca

5.1. Con riferimento all'art. 2615 ter cod.civ., 2° comma, in nessun caso la Regione, le Università, gli Enti Pubblici di ricerca e le Fondazioni bancarie potranno essere gravati da patti che obblighino gli stessi a effettuare versamenti di contributi in denaro, fatto salvo in ogni caso l'obbligo di contribuire alle spese, per quanto di propria competenza, collegate alla realizzazione di specifici progetti di ricerca, anche con l'apporto di opera scientifica.

5.2. Resta inteso che gli Organismi Universitari e i Centri di Ricerca, in caso di perdite di gestione, risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione.

Articolo 6

Capitale Sociale

6.1. Il capitale sociale è di Euro 907.500 (novecentosette milacinquecento) diviso in quote ai sensi di legge.

6.2. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fisserà di volta in volta le relative modalità.

E' espressamente riconosciuto un diritto di opzione a favore dei soggetti che hanno sottoscritto la proposta "Studio di Fattibilità" presentata in risposta al Titolo III dell'avviso del 29 ottobre 2010 Prot. 713/Ric del MIUR, PON Ricerca e Competitività 2007-2013 per le Regioni della Convergenza, ancorchè non abbiano ancora sottoscritto quote di capitale sociale.

6.3. La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione dei soci può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima, analogamente a quanto previsto dell'art. 2441 cod. civ.

Articolo 7

Soci

7.1. Possono essere ammessi alla Società consortile:

Enti pubblici non economici, compresi Regioni, Province e Comuni;

Enti pubblici economici;

Centri di ricerca;

Università;

Fondazioni riconosciute e Associazioni di categoria;

Fondazioni bancarie ed Istituti di Credito;

Organizzazioni e istituzioni nazionali e/o internazionali che svolgono attività nel campo della ricerca;

Imprese in qualsiasi forma costituite, che esercitano attività nel settore di competenza della Società o nei settori complementari o correlabili, anche per motivi finanziari, a quelli della Società.

7.2. Il soggetto che intende diventare Socio dovrà inoltrare domanda di ammissione che sarà istruita dal Consiglio d'Amministrazione, ai fini sia dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, sia della compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali.

7.3. L'ammissione di nuovi Soci viene deliberata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale.

7.4. A tal fine si procederà a uno specifico aumento di capitale che, per sua natura, comporta l'esclusione del diritto di opzione e che dovrà essere liberato dal nuovo Socio mediante versamento del prezzo di emissione e dell'eventuale sovrapprezzo, stabilito preventivamente dal Consiglio d'Amministrazione.

7.5. Il domicilio legale, nonché il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica, di ogni socio, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Libro Soci.

Eventuali variazioni dovranno essere comunicate dai soci interessati.

Articolo 8

Alienazione delle quote

8.1. Le quote saranno alienabili per atto tra vivi nei limiti che seguono.

8.2. Il Socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote è tenuto a offrirle in prelazione a tutti gli altri Soci iscritti nel relativo libro.

8.3. L'offerta in prelazione e l'esercizio della stessa sono regolati dalla seguente procedura:

a) il Socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote dovrà preventivamente informare, mediante una lettera raccomandata a/r o un telegramma, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il quale ne darà comunicazione agli altri Soci mediante l'invio di una lettera raccomandata a/r da spedire all'indirizzo risultante dal libro dei Soci, entro dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra;

b) gli altri Soci, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera

raccomandata a/r suddetta, qualora vogliano esercitare la prelazione, sono tenuti a darne formale comunicazione al Presidente del Consiglio d'Amministrazione mediante l'invio di una lettera raccomandata a/r; si considerano rinunciatari i Soci che non abbiano inviato tale comunicazione nel termine indicato;

c) i Soci che abbiano manifestato la volontà di esercitare la prelazione potranno rendersi acquirenti delle quote offerte in vendita, in proporzione di quelle rispettivamente possedute; nel caso in cui il numero delle quote sia insufficiente, si procederà al sorteggio; tali Soci avranno diritto a un'ulteriore prelazione sulle quote non acquistate dai Soci che hanno rinunciato all'esercizio del diritto di prelazione.

8.4. La prelazione dovrà essere esercitata per lo stesso prezzo ed alle medesime condizioni economiche previste per la proposta di alienazione, di cui al successivo articolo 8.5., lettera d).

8.5. Nel caso che la prelazione non venisse esercitata con le modalità e nei termini sopra indicati, le quote potranno essere alienate anche a soggetti terzi che abbiano i requisiti richiesti, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella seguente procedura:

a) il Socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote a soggetti terzi per mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri Soci, ritenendo che il potenziale acquirente possieda i requisiti necessari per diventare Socio, dovrà inviare al Presidente del Consiglio d'Amministrazione comunicazione contenente i dati identificativi dell'acquirente nonché i dati che ne attestino la copertura economica-finanziaria e l'idoneità tecnico-scientifica, allegando altresì la dichiarazione di quest'ultimo di accettazione dello Statuto Sociale;

b) il Consiglio d'Amministrazione, entro trenta giorni dalla richiesta del Socio cedente, valuta nell'acquirente l'esistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto e invita l'Assemblea dei Soci a pronunciarsi con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale sull'ammissione del nuovo Socio;

c) l'Assemblea dei Soci, se ritiene l'insussistenza nel candidato acquirente dei requisiti richiesti o l'incompatibilità, esprime parere motivato al mancato ingresso del nuovo Socio;

d) in detto ultimo caso, il Consiglio d'Amministrazione, entro il termine di sessanta giorni dalla delibera di non ammissione, dovrà indicare al cedente un altro acquirente munito dei requisiti necessari, che svolga attività compatibile con le finalità sociali e disponibile all'acquisto della quota al suo valore patrimoniale al momento della cessione stessa e dare nuovamente corso alla procedura di cui ai precedenti commi del presente articolo ovvero convocare l'Assemblea dei Soci per una riduzione del capitale sociale proporzionale alla quota rimasta invenduta.

Articolo 9

Obblighi dei Soci

I Soci sono tenuti al versamento della quota di capitale sociale da ciascuno sottoscritta. Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società.

Articolo 10

Recesso

10.1. I Soci possono recedere nei casi previsti dalla legge.

10.2. La dichiarazione di recesso dovrà essere inviata con lettera raccomandata al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e sarà efficace trascorsi 3 (tre) mesi dal suo invio, sempre che il recesso non comprometta il risultato della ricerca o non comporti, nell'ambito degli eventuali progetti in corso, l'inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti di terzi.

10.3. In ogni caso, l'accettazione del recesso, le sue modalità e le relative condizioni o garanzie saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione, che ne darà comunicazione a tutti i soci.

Articolo 11

Esclusione

11.1. L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea dei Soci, su parere del Consiglio d'Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi del Capitale sociale nei confronti del socio che:

- a) non versi la propria quota di partecipazione al capitale;
- b) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, delle normative interne e delle delibere legalmente adottate dagli organi della Società;
- c) compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Società;
- d) abbia cessato, se impresa individuale, ovvero sia stato posto in liquidazione, se società o ente, o ancora sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria (legge 3 aprile 1979, n. 95);
- e) sia subentrato ad altro eventuale Socio ditta individuale per successione mortis causa, giacché la società non continua con gli eredi;
- f) sia subentrato ad eventuale altro Socio ditta individuale per trasferimento dell'azienda per atto tra vivi giacché non è ammesso ai sensi dell'art. 2610 cod.civ. il subentrare dell'acquirente nella società per acquisto di azienda, tranne che l'Assemblea non ritenga, all'unanimità del capitale sociale, con procedimento motivato, di consentire detta continuazione.

Il Socio non prende parte alla votazione della delibera riguardante la sua esclusione.

11.2. Nei casi previsti dal comma 11.1 del presente articolo, il Socio inadempiente dovrà essere invitato a mezzo di lettera raccomandata a/r a mettersi in regola.

L'esclusione potrà aver luogo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si dimostri inadempiente.

11.3. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai Soci destinatari insieme con le motivazioni mediante raccomandata a/r. Le controversie che insorgessero tra il Socio e la Società in merito ai provvedimenti adottati in tale sede sono demandati, quanto alla loro risoluzione, alle decisioni di un Collegio Arbitrale con le modalità di cui all'ultimo articolo del presente Statuto.

Articolo 12

Conseguenze del recesso o dell'esclusione di Soci

12.1. In tutti i casi di recesso o di esclusione previsti dal presente Statuto si perde la qualità di socio.

12.2. La quota di partecipazione del socio receduto o escluso si accresce

proporzionalmente a quella degli altri Soci.

12.3. In caso di recesso per i casi previsti dalla legge, il valore patrimoniale della quota del Socio receduto alla data del recesso verrà allo stesso rimborsata o con una proporzionale riduzione del capitale o con assorbimento della stessa da parte dei restanti Soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Articolo 13

Proprietà Intellettuale

13.1. I risultati delle attività di ricerca svolte dalla Società, nonché i diritti correlati al loro utilizzo, sono di esclusiva proprietà del singolo socio ovvero del socio e del terzo che ha commissionato e cofinanziato i progetti di ricerca dal cui svolgimento tali risultati hanno avuto origine.

13.2. La Società potrà utilizzare, in forma gratuita, tali risultati, compatibilmente ai relativi contratti stipulati tra la stessa Società e i soci/terzi coinvolti, solo per scopi di ricerca. Nel caso di risultati derivanti da attività della Società non finanziate da soci e/o da terzi, i relativi diritti di proprietà intellettuale spetteranno alla Società ed ai soci, dietro specifica richiesta, licenza non esclusiva e gratuita di utilizzazione per le proprie finalità.

Articolo 13 bis

Riservatezza

I soci che, in occasione o connessione allo svolgimento di attività relative a progetti di ricerca, dovessero ricevere informazioni di natura confidenziale (Informazioni Confidenziali) di proprietà di altri soci, si impegnano a:

- Non utilizzare o rivelare le dette Informazioni Confidenziali tranne che per lo scopo per cui le stesse sono state fornite;
- Non rivelare le dette Informazioni Confidenziali a terzi senza il preventivo consenso scritto del socio che detiene la proprietà;
- Garantire che la distribuzione interna delle Informazioni Confidenziali si svolga secondo una rigorosa ed inderogabile logica di "need to know";
- In caso di apposita richiesta in tale senso da parte del socio che ne detiene la proprietà, restituirgli o alternativamente distruggere tutte le Informazioni Confidenziali divulgate, comprese le eventuali copie in formato digitale.

I soci destinatari della divulgazioni di Informazioni Confidenziali saranno altresì responsabili dell'adempimento e del rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei propri dipendenti e subappaltatori.

Quanto sopra non si applica per la divulgazione o l'utilizzo di Informazioni Confidenziali, se e nella misura in cui il socio destinatario può dimostrare che:

- Le Informazioni Confidenziali erano già disponibili al pubblico per fatto non imputabile alla sua violazione degli obblighi di riservatezza;
- Il socio che ne detiene la proprietà informi il destinatario che le Informazioni Confidenziali non rivestono più tale natura; Le Informazioni Confidenziali sono o sono state comunicate al destinatario senza alcun obbligo di riservatezza da un terzo che le detiene legittimamente;
- Le Informazioni Confidenziali sono state sviluppate dal socio destinatario in maniera del tutto indipendente da qualsiasi divulgazione, da parte del socio proprietario, delle dette Informazioni Confidenziali.

Il socio che riceve le Informazioni Confidenziali dovrà trattarle con la stessa

modalità utilizzata per il trattamento delle proprie Informazioni Confidenziali ed, in ogni caso, utilizzando criteri di diligenza idonei ad un'opportuna tutela.

Il socio che dovesse avere notizia di un utilizzo improprio o abuso, da parte di chiunque, di Informazioni Confidenziali di proprietà di altri soci, ne deve dare pronta notizia scritta al socio proprietario.

Qualora la divulgazione di Informazioni Confidenziali si dovesse rendere necessaria al fine di rispettare leggi, regolamenti o una decisione giudiziaria o amministrativa, il socio cui la divulgazione è imposta, per quanto legalmente sia in grado di farlo, prima di procedere alla detta divulgazione notifica al socio proprietario la circostanza, affinché quest'ultimo abbia, ove possibile, un tempo utile per minimizzare il rischio di danni connessi alla divulgazione.

Le obbligazioni di cui al presente articolo saranno valide nei 10 anni successivi alla conclusione dei progetti condotti.

Articolo 14

Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorrerà dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, ad eccezione del primo anno che decorre dalla data dell'atto di costituzione della Società al 31 dicembre del relativo anno.

Articolo 15

Organi della Società

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Strategico di Indirizzo
- il Comitato Tecnico Operativo
- il Presidente della Società;
- il Collegio Sindacale.

Articolo 16

L'Assemblea dei Soci

16.1. Le Assemblee dei Soci sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio d'Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purchè sito nel territorio dello Stato.

16.2. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.

16.3. L'Assemblea dei Soci è convocata oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci.

16.4. Nell'ambito delle sue prerogative, l'assemblea dei soci:
approva il programma strategico delle attività approva il bilancio fissa il numero e nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e tra di essi il Presidente di cui fissa i poteri nomina i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale nomina i componenti del Comitato Strategico di Indirizzo delibera l'eventuale emolumento del Presidente, dei Consiglieri di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato Strategico di Indirizzo delibera su tutti gli altri argomenti previsti per legge ovvero su tutti gli argomenti che sono sottoposti al suo esame da parte del Consiglio di amministrazione.

Articolo 17

Modalità di convocazione dell'Assemblea di Soci

17.1. L'Assemblea dei Soci è convocata a cura del Consiglio d'Amministrazione mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata a/r, messaggio telefax o di posta elettronica, ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento presso il domicilio di ciascun socio almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea.

17.2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

17.3. Sono valide le Assemblee di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis cod.civ..

Articolo 18

Intervento in Assemblea dei Soci

Possono intervenire all'Assemblea i Soci iscritti a quella data nel libro dei Soci.

Articolo 19

Presidenza dell'Assemblea dei Soci

19.1. La presidenza dell'Assemblea dei Soci compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano. Qualora quest'ultimo non possa esercitare tale funzione gli intervenuti designano il Presidente tra i presenti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

19.2. L'Assemblea dei Soci nomina un Segretario, anche non socio.

19.3. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

19.4. Il verbale viene redatto da un Notaio in tutti i casi previsti dalla legge nonchè ogni volta che il Presidente dell'Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno, avuto riguardo alla tipologia di delibere da adottarsi.

Articolo 20

Rappresentanza in Assemblea dei Soci

20.1. Ogni Socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis cod. civ.

20.2. Gli Enti e le Società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea dei Soci a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

20.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea e della validità della sua costituzione.

20.4. E' consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purchè siano rispettate le seguenti condizioni, cui dovrà esser dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di

visionare, ricevere o trasmettere documenti, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente e il Segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenza quanti sono i luoghi audio/video in cui si tiene la riunione.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono prese per appello nominale. - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente e il Segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenza quanti sono i luoghi audio/video in cui si tiene la riunione.

Articolo 21

Quorum Assembleari deliberativi

21.1. L'Assemblea dei soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge.

21.2. L'Assemblea dei soci delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale, per le materie relative che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge.

Articolo 22

Sistemi di votazione dell'Assemblea dei Soci

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono prese per appello nominale.

Articolo 23

Consiglio di Amministrazione

23.1. Nell'atto Costitutivo viene nominato un Presidente Pro tempore che ha la legale rappresentanza della Società e ne rappresenta l'organo amministrativo fino a quando non venga convocata la prima Assemblea dei Soci che provvederà alla elezione e nomina del Consiglio di Amministrazione.

23.2. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da 3 (tre) a 15 (quindici) membri.

23.3. I membri del Consiglio di Amministrazione:

- possono essere anche soggetti esterni ai soci;
- durano in carica, per tre esercizi e sono rieleggibili;
- possono essere nominati per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod.civ.;
- non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod.civ..

Articolo 24

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

24.1. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è regolato secondo le modalità seguenti.

Il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano nei casi di assenza o impedimento. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano; le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche valendosi dei sistemi di tele o videoconferenza, purchè in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la

possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione in tempo reale, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

24.2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

24.3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un Segretario nominato di volta in volta, anche tra non Consiglieri.

24.4. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere fatte per iscritto a mezzo telefax o posta elettronica o altro sistema che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni liberi prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma comunque in nessun caso inferiore ai tre giorni liberi.

24.5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove in Italia, almeno ogni quattro mesi e comunque tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due Sindaci.

24.6. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Presidente, determinando i limiti della delega; non possono essere delegate le materie indicate nell'art. 2381 cod.civ., comma quarto e quelle non delegabili ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 25

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dal presente Statuto.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) può nominare e revocare il Direttore Generale della Società, stabilendone i compiti e fissandone i poteri;
- b) definisce, su proposta del Presidente, le linee di sviluppo e i programmi annuali di attività della Società;
- c) predisporre, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, i bilanci di previsione dei mezzi finanziari e organizzativi di attuazione, sottoponendoli all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- d) predisporre, nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta sottoponendoli all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- e) istruisce le eventuali domande di ammissione dei nuovi Soci;
- f) gestisce le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società;
- g) prende atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei Soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
- h) propone all'Assemblea dei Soci, eventuali aumenti di capitale, esclusioni di Soci e modifiche delle norme del presente Statuto e dell'atto costitutivo;
- i) delibera sulle liti attive e passive;

j) delibera sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, sia di natura attiva che di natura passiva, eccedenti i limiti delle eventuali deleghe conferite;

k) delibera sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società, o l'assunzione di interessenze o partecipazioni in cui il valore di pertinenza della Società ecceda i limiti delle eventuali deleghe;

l) può rilasciare mandati alle liti a procuratori e avvocati, tramite il Presidente o altro soggetto delegato.

Articolo 26

Presidente della Società

26.1. Il Presidente della Società viene eletto dall'Assemblea ed è rieleggibile.

26.2. Egli è il legale rappresentante della Società di fronte a terzi e in giudizio e:

a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

c) adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al Consiglio di Amministrazione nei 5 giorni successivi alla loro adozione;

d) provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;

e) vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;

f) coordina, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società, alle condizioni e termini stabiliti nel presente Statuto;

g) oltre ai poteri che gli sono attribuiti dall'Assemblea, esercita gli altri poteri di ordinaria e/o straordinaria amministrazione che, in via generale, o di volta in volta gli siano delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 27

Compenso agli Amministratori

L'Assemblea dei Soci può prevedere di assegnare un rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e/o un emolumento ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28

Comitato Strategico di Indirizzo

Il Comitato Strategico di Indirizzo è un organo di tipo consultivo e rappresenta il motore della strategia del Distretto.

Si interfaccia con l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Tecnico Operativo ed esprime fattivamente la prospettiva ed il percorso strategico nell'ambito del quale il DAC e tutte le sue strutture dovranno operare. Il Comitato Strategico di Indirizzo ha il compito di stimolare e indirizzare le scelte mirate al rafforzamento e allo sviluppo di attività di ricerca e innovazione di prodotto e di processo nonché il compito di promuovere ed accrescere le attività del Distretto da un punto di vista strategico.

E' composto da 5 membri che durano in carica 3 anni, scelti tra persone con comprovata e documentata competenza e capacità di valutazione di scenari complessi relativi alla prospezione tecnologica e di indirizzo strategico. Un membro viene nominato dall'Assemblea dei Soci tra i membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri 4 membri sono nominati dall'Assemblea dei soci su liste tematiche aperte scelte in modo da

garantire un'adeguata rappresentanza tecnica e istituzionale espressione del territorio.

Le funzioni del Comitato Strategico di Indirizzo sono:

- * elaborare il Piano triennale sulla strategia ed il posizionamento del distretto e sottoporlo al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione,
- * elaborare un documento annuale di metodi e strumenti di attuazione della strategia proposta e sottoporlo al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione,
- * verificare semestralmente lo stato di attuazione annotando le prescrizioni e le azioni di riposizionamento da sottoporre al Consiglio di Amministrazione,
- * indirizzare le attività del comitato tecnico operativo attraverso studi e paper di indirizzo e coordinamento,
- * attività consultive, di valutazione degli scenari possibili, anche a livello internazionale e dei connessi impatti sulla gestione su richiesta del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Tecnico Operativo o dell'Assemblea dei soci.

Articolo 29

Comitato Tecnico Operativo

La gestione tecnica delle attività progettuali viene coordinata mediante un più ristretto Comitato Tecnico Operativo costituito da membri con comprovata competenza e capacità tecnica di impostazione e gestione di progetti complessi. Il Comitato tecnico Operativo è dunque un organo consultivo e non esecutivo.

I componenti vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne definisce anche i contenuti di massima delle attività, i limiti e le eventuali modalità di esercizio. I membri sono 10 e durano in carica 3 anni, un membro appartiene al Consiglio di Amministrazione e 9 membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su liste tematiche aperte. Il Comitato Tecnico Operativo si occupa di garantire la gestione dei Gruppi di lavoro afferenti agli ambiti di interesse del Distretto e fornirà le relative linee di indirizzo.

Le principali funzioni del Comitato Tecnico Operativo sono:

- * elaborare la mappa delle competenze e degli obiettivi di innovazione tecnologica del Distretto da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione,
- * elaborare il Piano delle priorità tecnologiche da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione,
- * indirizzare le attività dei Gruppi di Lavoro attraverso paper sulle piattaforme tecnologiche internazionali e sulle risorse finanziarie attivabili,
- * verificare semestralmente lo stato di attuazione dei progetti annotando le prescrizioni e le azioni di miglioramento,
- * predisporre un Report sul portafoglio progetti attivi e attivabili,
- * attivare il processo di identificazione dei partner sulle ipotesi progettuali promosse dai Gruppi di Lavoro,
- * valutare la fattibilità tecnico-economica delle ipotesi progettuali proposte dai Gruppi di Lavoro nonché le configurazioni dei partner attivabili in modo da sottoporre tale parere di valutazione al vaglio del Consiglio di Amministrazione,
- * attività consultive e di valutazione sulle tecnologie e sui progetti richiesti

dai Gruppi di Lavoro, dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Strategico d'Indirizzo e l'Assemblea dei soci.

Finalità essenziale del Comitato Tecnico Operativo è sovrintendere al modello gestionale di governance della società.

Articolo 30

Direttore Generale della Società

30.1. Il Direttore Generale della Società è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e, se nominato, è responsabile della realizzazione dei programmi di attività deliberati dal Consiglio suddetto.

30.2. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 31

Collegio Sindacale

31.1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due sindaci supplenti nominati dall'Assemblea dei soci, salvo i primi sindaci nominati nell'atto costitutivo.

31.2. I Sindaci, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; la scadenza della carica coincide sempre con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

Articolo 32

Risorse umane e strutturali

La Società potrà avvalersi del personale e delle strutture di ricerca dei soci, nelle forme previste dalla legge.

Articolo 33

Modalità di gestione dei progetti

Per la gestione dei progetti la Società provvederà a dotarsi di un apposito regolamento di gestione proposto dal Consiglio di Amministrazione e deliberato dall'Assemblea dei Soci con una maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

Il regolamento dovrà necessariamente prevedere che, nel caso di progetti presentati dalla Società ma cofinanziati da Soci, spetti esclusivamente a questi ultimi l'attuazione dei progetti e i relativi risultati delle attività ed i diritti correlati al loro utilizzo.

E' altresì obbligatorio che le anticipazioni e tutti gli altri flussi finanziari riferiti a progetti cofinanziati da Soci dovranno essere tempestivamente ad essi trasferiti da parte della Società.

Articolo 34

Utili

34.1. L'eventuale avanzo/disavanzo netto di bilancio è ripartito come segue:

- il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, laddove detta riserva sia scesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- il 10% (dieci per cento) è destinato a progetti di ricerca, anche in presenza di fonti di finanziamento;
- la percentuale rimanente verrà utilizzata in conformità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, esclusa in ogni caso la distribuzione di utili ai Soci, salvo in caso di scioglimento della Società.

Articolo 35

Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei Soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

Articolo 36

Finanziamento dei Soci

36.1. I finanziamenti dei Soci potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore, a condizioni e termini tali da non farli considerare attività di raccolta del risparmio ai sensi della normativa bancaria e creditizia.

36.2. I finanziamenti concessi dai Soci sono da considerarsi sempre a titolo completamente gratuito, salva diversa disposizione per iscritto.

36.3. I versamenti dei Soci in conto capitale sono, in ogni caso, infruttiferi di interessi.

Articolo 37

Responsabilità verso i terzi

Di tutte le obbligazioni assunte, la Società consortile risponderà soltanto con il proprio patrimonio.

Articolo 38

Rinvio

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.

Articolo 39

Modifiche statutarie

Le modifiche del presente Statuto devono essere predisposte dal Consiglio di Amministrazione e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. La relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 40

Clausola arbitrale

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativi e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Napoli. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente del Collegio. Nel caso di mancata nomina nei termini, ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

Al collegio arbitrale sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso il collegio giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza dei membri entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa di ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 34, 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di

ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola, devono essere approvate con delibera dell'assemblea dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi di legge.